esercies otoixalan sc mi ibase i carevartha Venone 1966

## & CENCETTI

## Dal Tabellione Romano al Notaio Medievale

L'istituto moderno del notariato, come è noto, continua con non grandi differenze il corrispondente istituto medievale, che è formazione originale, sconosciuta all'antichità, sorta in Italia e dall'Italia diffusasi nella Francia meridionale, in Svizzera, in Germania, in Boemia, in Polonia, in Ungheria. Può essere forse perciò non inutile, in occasione della mostra organizzata a Verona dall'Archivio di Stato, dalla Biblioteca Comunale e dal Museo di Castelvecchio per il XV Congresso nazionale del Notariato, ripercorrere brevemente le tappe del lungo e travagliato cammino alla fine del quale si trova la figura del notaio del tardo Medioevo, la cui partecipazione a tutti gli aspetti della vita del suo tempo, da quello politico a quello amministrativo, da quello giudiziario a quello artistico e letterario, non ha certo bisogno di essere ancora una volta messa in rilievo.

Come si sa, il notarius dell'età imperiale romana non ha in comune con quello medievale altro che il nome. Egli era, in origine, semplicemente una persona pratica dell'uso delle noiae tachigrafiche, uno stenografo, per lo più uno schiavo, che non mancava mai nelle case degli uomini politici, degli uomini d'affari, degli avvocati, degli scrittori in genere, in un'epoca nella quale era assai rara la stesura autografa delle minute di qualsiasi scritto e il comporre era detto, appunto, dictare. Entrato nell'amministrazione imperiale e in quella ecclesiastica, egli si trasforma in segretario e può raggiungere alti gradi nella gerarchia dei funzionari, ma rimane sempre estraneo alla redazione di documenti per conto dei privati. Questo era un problema che non aveva ragione di esistere finché il diritto romano classico non conobbe altra prova dei rapporti e dei negozi giuridici oltre quella testimoniale, ma cominciò ad essere sentito col tempo, quando cioè quel diritto (lasciamo andare ora se per influenza greca o meno) cominciò ad ammettere in qualche modo la testimonianza scritta. Nel mondo romano il documento privato non ottenne, però, mai il riconoscimento di quel carattere

di autenticità che era invece attribuito al documento pubblico, uscito da una cancelleria, redatto con l'osservanza di regole speciali e spesso scritto in una scrittura particolare e artificiosa. Chiunque poteva attendere alla sua stesura, nell'interesse proprio o su richiesta di altri, e i più antichi testi documentari pervenutici in originale, le tavolette pompeiane della metà del I secolo dopo Cristo, sono appunto testationes senza dichiarazione d'autore o chirographa dei singoli creditori soddisfatti, in tutto analoghe alla nostre quietanze o ricevute. Naturalmente, man mano che cresceva l'uso di porre in iscritto il tenore preciso di patti e di convenzioni, o, in genere, di attestazioni di rapporti giuridici (sia pure, a stretto rigore, col solo scopo di aiutare la memoria delle parti e dei testimoni) appariva anche sempre più opportuno che quelle scritture fossero redatte da persone pratiche ed esperte, in modo da esser sicuri che riuscissero conformi al diritto. Queste persone che appaiono già menzionate dal giurista Ulpiano (morto nel 228) sono i tabelliones, che tenevano studio presso il Fòro cittadino e perciò in taluni luoghi (come, per esempio, a Ravenna) erano detti anche forenses: liberi professionisti ma, com'era regola per tutti i professionisti e gli artigiani nel tardo Impero, riuniti in collegi o scholae e tenuti ad osservare, nell'esercizio della loro attività, precise e minute norme di legge, emanate soprattutto da Giustiniano, con disposizioni degli anni 528, 536 e 538. Con le ultime due egli regolava la posizione dei tabelliones, i quali esercitavano la loro professione in virtù di una concessione (auctoritas) dello Stato, personale e non delegabile se non a determinate condizioni ed erano posti sotto la sorveglianza di pubbliche autorità; con la prima regolava la redazione del documento, ordinando che in qualsiasi caso (sia che si trattasse di istrumento privato sia che si trattasse di instrumentum publice confectum) si doveva procedere alla redazione in buona copia della carta, non essendo sufficiente la semplice minuta o scheda; era altresì necessaria la sottoscrizione delle parti e, se si ricorreva al tabellione, anche quella di costui, nella formula della completio. Si svolgeva poi un complicato rito di consegna al destinatario (traditio), sul cui svolgimento e sul cui valore non c'è ancora pieno accordo fra diplomatisti e fra giuristi. Secondo il Redlich, «il procedimento, che riuniva insieme il compimento del

processo giuridico e la sua documentazione, si svolgeva complessivamente press'a poco come segue: la carta, copiata a buono e sottoscritta dall'autore, era da lui consegnata al destinatario in presenza del tabellione e dei testimoni, e questa è la traditio chartae. Avvenuta questa, i testi apponevano la loro sottoscrizione o il loro signum manus, infine lo scriba aggiungeva la formula di completio o spedizione (complevi et absolvi). Oppure, come appunto sembra essere stata consuetudine a Ravenna, prima sottoscrivevano autore e testimoni, poi si faceva la traditio e la completio. Con l'apposizione del complevi, il tabellione si assumeva la responsabilità della corrispondenza dello scritto con le dichiarazioni di volontà delle parti, e il documento, fin allora incompleto e imperfetto, diveniva perfetto allorché egli firmava, dopo la traditio e l'apposizione delle sottoscrizioni dell'autore e dei testi. L'absolvi, dopo l'emanazione delle costituzioni imperiali, significava l'avvenuta consegna del documento perfezionato da parte dell'autore al destinatario. In Italia, peraltro, si trova la consegna effettuata dal notaio, e ad essa fu riferito l'absolvi». Il che equivale a dire che il negozio giuridico, qualunque esso fosse, non si formava se non in séguito all'osservanza di quel rito, del quale il documento scritto era elemento necessario: senza carta non nasceva il diritto. La charta o, come si disse poi, la cartula, era dunque documento dispositivo, necessario per la costituzione del rapporto giuridico, a differenza della notitia, cioè del documento che, limitandosi a riportare in iscritto le dichiarazioni delle parti o a narrare le azioni da esse compiute, serviva soltanto come prova di atti o di fatti giuridici intervenuti fra le parti, naturalmente nei limiti in cui il documento aveva valore probativo.

In forza delle leggi giustinianee, dunque, i notai avevano ottenuto un riconoscimento legale della loro professione, ma ciò non significava che la loro competenza fosse esclusiva, tanto vero che, per esempio, lo *Iovinus* rogatario di un papiro ravennate del 491 non porta alcun titolo professionale. E meno ancora che i loro documenti, *publice confecti*, come dicono le fonti, (sebbene in virtù di una legge dell'imperatore Leone (472) prevalessero sugli *instrumenta privata* in materia di diritti reali) fossero riconosciuti autentici, cioè tali da far piena prova in giudizio. «In exercendibus

litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium», statuiva l'imperatore Costantino nell'anno 317. Per il diritto romano l'istrumento tabellionale gode soltanto la particolare considerazione che si può dare a una scrittura redatta da un esperto del diritto, che esercita la sua professione sotto la vigilanza dello Stato: notevole, cioè, ma non assoluta. Piena fede, invece, godevano i documenti emanati da magistrature ed uffici muniti del ius actorum conficiendorum, i quali potevano rilasciare copie cancelleresche del contenuto dei protocolli nei quali era registrato lo svolgimento della loro attività: e uno dei mezzi escogitati per ottenere attestazioni autentiche di negozi giuridici privati fu perciò quello (forse dovuto all'influenza di analoghe istituzioni greche, largamente attestate in Egitto, come l'agoranomia) di produrre le scritture relative, tabellionali o non tabellionali, davanti a qualcuno di tali uffici perché le riconoscesse conformi a verità e poi chiedere copia del relativo verbale, autenticamente estratto dagli atti di quella magistratura o di quell'ufficio. In questo modo gli instrumenta privata e gli instrumenta publice confecta, muniti di limitata forza di prova, si trasformavano in veri documenti pubblici, assolutamente autentici. Così, per fare un esempio, la Chiesa di Ravenna, fra il 552 e il 575, all'indomani della restaurazione del potere imperiale dopo la guerra gotica, chiese al prefetto del pretorio il riconoscimento di una serie di testamenti a suo favore che, nella parte del papiro pervenuta fino a noi, vanno dall'anno 474 al 552: ma le autorità più frequentemente adite a questo scopo erano le curiae o amministrazioni municipali, che, sempre più spogliate della loro autorità dall'istituzione dei defensores o dei patres civitatis o addirittura dei tribuni e dei lociservatores, finirono per vedersi ridotte quasi esclusivamente a questo còmpito. Sicché, nell'Italia rimasta bizantina (Esarcato, corrispondente all'attuale Romagna, Pentapoli, ducato romano e ducati dell'Italia meridionale) curia e schola tabellionum, pur rimanendo separate (quando sopravvissero ambedue) finirono per confondere le loro attribuzioni e riunire nella propria organizzazione tutti gli scrittori professionali di documenti nell'interesse dei privati. Quando poi alla fine del secolo IX, l'imperatore Leone il filosofo abolì definitivamente le curie, esse erano ridotte alla sola funzione

tabellionale e, nonostante la soppressione, rimasero in vita a Ravenna e a Napoli come istituzioni cittadine, mentre a Roma i tabellioni passarono sotto l'autorità pontificia: avvenne anzi che se ne formarono addirittura di nuove, come ad Amalfi.

Nel resto d'Italia imperversarono i Longobardi. So bene di andare contro corrente e non posso ignorare che una serie d'illustri maestri della storia e della storia del diritto italiano, da Bognetti a Mor e a Bertolini, non ama oggi sentir parlare di eversione delle istituzioni romane compiuta da Alboino e dai suoi successori, sottolineando piuttosto il contributo da loro portato alla formazione della futura nazione italiana, ma sta di fatto che della rapidissima caduta delle istituzioni municipali romane, già iniziata all'epoca bizantina, i Longobardi furono se non gli autori coscienti, quanto meno i catalizzatori, creando le condizioni sociali nelle quali esse non avrebbero più avuto alcuna possibilità di vita. Ne rimasero lembi e brandelli superstiti solo nel nome, come l'exceptor, che in origine era il funzionario incaricato della tenuta dei verbali e dei protocolli e riappare occasionalmente qua e là (a Milano nel 721, a Piacenza nel 714) quale semplice scrittore di documenti per i privati: lembi e brandelli che non autorizzano certamente a supporre, come fu fatto in passato e come alcuni tenderebbero forse a fare ancor oggi, una sopravvivenza d'istituzioni di cui l'invasione del 568 aveva radicalmente distrutte le già vacillanti basi.

Il problema dell'uso della scrittura nella documentazione dei negozi giuridici è ora complesso. I barbari – non esclusi i Longobardi – nella loro classe dirigente erano meno «barbari» di quanto una facile immaginazione porti a supporre: scrittura e documentazione non erano certo cose ignote a gente che aveva avuto frequente occasione di contatto, amichevole od ostile, con la civiltà e l'organizzazione sociale del mondo romano e perciò, una volta cessata la loro condizione di gente errante dalle rive dell'Elba alla Pannonia e di fornitori di truppe mercenarie agli imperatori bizantini, pur senza abbandonare consuetudini inveterate, accettano forme necessarie all'amministrazione di un regno territoriale stabile, e già ai tempi di Agilulfo (591-616) abbiamo notizia di un notarius, cioè di un funzionario di cancelleria incaricato di funzioni documentarie, di nome Stabliciano, impiegato dal re per un'am-

basceria a Bisanzio. Ma anche l'insieme della popolazione accoglie usi romani, e nell'editto di Rotari, a soli 75 anni dall'invasione, è severamente punito il «notarius qui cartola falsa scribserit» ed è riconosciuto il valore giuridico del libello nel quale era redatta in iscritto la locazione di fondi rustici quale prova sufficiente per respingere la pretesa del loro coltivatore di averli in proprietà o per dimostrare lo stato di libertà del servo manomesso per gairethinx; successivamente gli accenni alla documentazione scritta si fanno sempre più frequenti nelle leggi, fino al famoso capitolo 91 di Liutprando nell'Editto, che stabilisce come devano regolarsi gli scribi nei casi di contratti fra longobardi, fra romani e fra longobardi e romani.

Più ancora si complicano le cose quando, caduto il regno longobardo, la sovranità sul territorio lombardo-tosco passa ai Franchi. Nel regno franco, gli atti dei processi erano verbalizzati da persone che nei territori di diritto salico erano detti notarii e amanuenses, in quelli di diritto alamannico cancellarii e, nominati dal re oppure dal conte, avevano di regola competenza per tutto il territorio della contea: Carlo Magno, già nel 781, ordina che i notai comitali e quelli dei giudizi abbiano pari autorità pubblica e nell'803 stabilisce che i missi del re nominino nei luoghi in cui sono inviati, oltre che scabini e avvocati, anche notai. Tutta gente che, oltre i documenti d'ufficio, scriveva anche, a richiesta degli interessati, documenti per i singoli che ne avevano necessità; tutte cose ben note a chiunque abbia letto un manuale di diplomatica. Purtuttavia non si era fatto un passo avanti dai tempi di Giustiniano, anzi nei paesi transalpini si andava preparando quella che un diplomatista austriaco, il Redlich, chiamerà senz'altro la reazione al documento e poiché, nonostante tutto, l'esigenza della documentazione non poteva morire, indurrà i paesi germanici alla rozza pratica dei libri traditionum, nei quali una delle parti – nella pratica sempre un ente ecclesiastico - annotava il ricordo, e niente più che il ricordo, dei contratti stipulati.

Nel fatto, a nostro credere, tutte queste cose, diligentemente annotate da diplomatisti e giuristi, intesi a cercare il terreno sul quale nacque e fiorì l'istituto del notariato, rimasero in realtà sterili. Ancora per due lunghi secoli, il IX e il X, le cose non mu-

tarono. In tutta Italia al documento scritto, anche se talora necessario per la costituzione di rapporti giuridici, continuò a vedersi negata forza di prova in giudizio: Ottone I, nel 967, decretò che, in materia di possessi terrieri, qualsiasi documento potesse essere contestato per mezzo del giudizio di Dio, consistente in un duello fra i campioni delle due parti, obbligando i suoi giudici a dar ragione a quella il cui duellante fosse riuscito vincitore, con gioia del mondo feudale, che la espresse nel noto esametro «Nos belli dono ditat rex maximus Otho»: balordo e barbaro costume che tuttavia, accettato nella raccolta delle leggi longobarde compilata dalla scuola di Pavia nel secolo XI, durò a lungo e ancora nel 1098 la contessa Matilde, intervenuta personalmente in un giudizio, ordinò che fosse osservato in una contesa fra l'abate di S. Prospero di Reggio e gli homines de Vallibus, non ostanti le molte e valide allegazioni legali degli avvocati dell'abate e il giudizio a lui favorevole reso in precedenza dal giudice Ubaldo.

Perché le cose mutino, occorre attendere la seconda metà del secolo XI, quando cioè la legislazione carolingia concernente i notai comitali o vescovili e i cancellieri dei placiti ha perduto certamente ogni valore come forza creativa di nuove istituzioni giuridiche e sociali. Lo sviluppo che ora comincia a delinearsi, a due secoli e più di distanza da quella legislazione, è spontaneo ed esclusivamente italiano, ed è piuttosto difficile giudicare se sia determinato da una crescente considerazione del documento scritto quale mezzo di prova dei rapporti giuridici che finisce per indurre sempre maggiore autorità nella persona di chi lo scrive o se, viceversa, il crescere della fiducia nell'estensore della carta si rifletta su questa, aumentandone sempre più il valore probativo e trasformandone profondamente l'intima natura. I successivi stadi di questo svolgimento possono essere sorpresi attraverso l'esame del mutamento di alcune formule e di alcune pratiche documentarie e quello delle così dette notizie dorsali o dicta, cioè di quegli appunti preliminari per la redazione delle carte che i notai annotavano, generalmente, sul dorso delle pergamene destinate a ricevere poi il documento nella sua forma definitiva.

In origine, essi hanno uno scopo esclusivamente pratico e servono soltanto a conservar memoria degli elementi essenziali del con-

tenuto della carta quale dovrà essere esteso dal notaio: soltanto quest'ultima redazione, completa e mancante solo (in via di principio se non in pratica) delle sottoscrizioni dei testi e del notaio stesso, formava oggetto del rito della traditio regolato da Giustiniano e complicato talora, presso alcuni popoli, da altri atti simbolici. quali, per esempio, la levatio cartae o la contemporanea consegna della festuca notata, del cui valore giuridico non è possibile qui occuparci, anche se in realtà snaturavano l'essenza di quel rito. In questa prima semplice forma, i dicta si trovano in Italia già nel secolo VIII (il primo esempio è in una carta piacentina del 758) ma sono diffusi un po' dappertutto: a San Gallo dal 764 al secolo X, a Metz nell'848 e via dicendo. Il loro valore di semplice appunto preliminare, preso dal notaio per solo suo comodo è confermato dal fatto che esse sono talora mutilate o addirittura eliminate con la rifilatura della pergamena contenente nel dritto il mundum, cioè la copia definitiva del documento, e che non di rado sono scritte in note tachigrafiche, cioè in una scrittura conosciuta solo da pochi scrittori professionali di documenti: cosa che non sarebbe certo accaduta se quelle note avessero avuto un qualunque valore giuridico, perché in questo caso il loro contenuto avrebbe dovuto essere accessibile a tutti.

Peraltro, già nel secolo X, a Ravenna, troviamo casi di note dorsali sottoscritte dalle parti e dai testi e a Napoli, quanto meno a partire dal 1003, si parla di note testate, sottoscritte dai testimoni. e di note alve (albae) non sottoscritte: e allora, poiché le sottoscrizioni hanno valore di corroborazione e non si capisce quale funzione potrebbero avere in un semplice appunto personale del notaio, siamo costretti ad ammettere che anche questo atto preliminare alla redazione del documento non sia sfornito di una qualche rilevanza giuridica. E altrove si verifica un fatto diverso o addirittura inverso, che porta però alla medesima conclusione: il rarefarsi delle sottoscrizioni autografe delle parti e dei testi nel documento originale completo, sostituite da segni di croce tracciati dal notaio, con l'annotazione che quel signum manus è del tale o del tal altro. Non può certo trattarsi di un aumento dell'analfabetismo nelle classi sociali alle quali appartenevano contraenti e testimoni, naturalmente alte perché chi non possiede beni non ha bisogno di

garantir nulla per mezzo di documenti solenni: ciò sarebbe assurdo e del resto è contraddetto, in molti casi, da prove sicure, come quella offerta da quel Bononio figlio di Ugo Rumpifuste che appone la sua sottoscrizione autografa a una carta bolognese del 1046 e tre anni dopo, nel 1049, appare come testimonio in un'altra carta, ma il suo intervento è attestato da un signum manus tracciato dal notaio. È invece successo che, caduto in disuso il rito della traditio chartae, al quale le parti e i testimoni dovevano necessariamente partecipare di persona, il momento fondamentale della documentazione si va spostando verso quello che, precedentemente, era solo uno stadio preliminare e preparatorio, cioè la presentazione delle parti al notaio per dichiarargli l'atto che intendono compiere: i testimoni non attestano più il compimento di certe azioni solenni, ma le dichiarazioni dei contraenti, e in base a queste il notaio, per proprio conto, redige poi, anche a notevole distanza di tempo (a Napoli sono provati fino a 16 anni, a Roma almeno 34, a Bologna non meno di 24 e forse anche non meno di 28) il documento completo e perfetto, lo spedisce sottoscrivendolo e lo consegna agli interessati. È una grossa rivoluzione quella che si sta delineando: da una parte la charta, non essendo più oggetto necessario di un rito essenziale per la nascita del rapporto giuridico, perde il carattere dispositivo che la differenziava dal breve o notitia, destinato soltanto a fornire la prova di un rapporto giuridico costituitosi per conto proprio, in séguito ad atti o dichiarazioni delle parti, e non necessariamente redatto per mano di notaio; dall'altra il notaio, che riceve le dichiarazioni rese dalle parti davanti a lui e ai testimoni, le annota e le rende pubbliche, dichiarandole conformi a verità, si avvia a diventare il fulcro essenziale e necessario di tutta l'attività documentaria. Il fatto avviene per evoluzione spontanea delle cose e solo per riflesso di questa si modificano idee e concetti, che tuttavia sono abbastanza chiari alla mente di quei notai bolognesi e veneziani che, a partire almeno dal 1058, sostituiscono alla vecchia formula della completio finale delle carte, «post roborata a testibus, tradita vidi, complevi et absolvi», ispirata alle vecchie leggi di Giustiniano, le nuove «scripsi et roboravi», «scripsi, robur accommodavi et complevi», «scripsi et firmavi».

E non mancano altri indizi del contemporaneo trasformarsi delle forme documentarie e della figura del notaio. Se a Bologna, come a Genova, negli ultimi decenni del secolo XI, quando un dictum, certo per volontà delle stesse parti, non dava luogo sùbito alla redazione di un istrumento perfetto, i contraenti si ritenevano sufficientemente tutelati dal possesso di una copia di quel dictum, che conservavano nel proprio archivio e trattavano come tutte le altre loro carte, riservandosi di chiederne lo svolgimento in mundum soltanto in caso che si rendesse necessario, dobbiamo pensare non solo che il notaio era ritenuto persona degna di particolare fiducia, ma anche che egli e tutti i suoi colleghi fossero considerati investiti di una funzione che li accomunava e rendeva possibile che un atto, lasciato incompiuto da uno di loro, potesse poi essere completato e perfezionato da un altro. Se i signa manuum delle parti e dei testi, originariamente rappresentati da tante croci quante erano le persone, si riuniscono poi in una sola croce e infine scompaiono del tutto, sostituiti dalla semplice menzione della presenza dei testimoni con l'indicazione del loro nome o, rispettivamente, della rogatio dell'autore della documentazione, lasciandosi al solo notaio la responsabilità della corrispondenza delle sue affermazioni al vero, dobbiamo pensare che, in caso di contestazione giudiziaria, il giudice attribuisse fede alla sua attestazione scritta, la ritenesse, cioè, autentica. In altre parole, era stato compiuto il passo che l'antichità aveva rifiutato di fare e si era risolto il problema da esso lasciato aperto, quello della documentazione autentica dei negozi privati.

A questo punto, paesi di tradizione romanica e paesi di tradizione longobarda confluiscono in un unico concetto del notaio come scrittore autorizzato di documenti, munito di publica fides, le cui scritture, come si dice oggi, fanno fede sino a querela di falso; i nomi di notarius, tabellio, scriniarius sono considerati del tutto equivalenti; a Roma e a Ravenna le scholae si dissolvono e la loro dissoluzione è mostrata anche dall'abbandono della scrittura peculiare, diversa da quella usuale, che fin allora aveva caratterizzato in modo evidente le loro carte. Sola eccezione è Napoli, anche in questo caso seguita da Amalfi, ove l'organizzazione dei curiales, coi suoi primarii, tabularii, scriniarii e scriptores persiste fino al secolo XIV,

ma non può impedire che accanto a lei si pongano i nuovi notai, soffocandola sempre più e riducendola a una non sempre rispettata anticaglia, con competenza limitata alla documentazione dei soli negozi privati, esclusa da quella intensa partecipazione alla vita sociale, giuridica, amministrativa del tempo che caratterizza il notaio medievale. Il quale, dunque, di fatto, è già completamente formato al principio del secolo XII e non ha che da attendere l'elaborazione della scuola per ottenere una precisa configurazione anche sul piano giuridico.